

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità o gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2002:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

7946/13



INTE REGISTRAZIONE
In caso di diffusione si applica l'art. 12 d.lgs. n. 159/2002

REPUBBLICA ITALIANA

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

PRIMA SEZIONE CIVILE

Famiglia

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 7953/2011

Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente -

Cron. 7946

Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Rel. Consigliere -

Rep.

Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -

Ud. 12/02/2013

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

PU

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7953-2011 proposto da:

~~_____~~ elettivamente domiciliato in ROMA, ~~_____~~, presso l'avvocato ~~_____~~, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

φ

2013

- ricorrente -

236

contro

~~_____~~ PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità o gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2002:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

- intimati -

avverso la sentenza n. 15/2011 della CORTE D'APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 25/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato ~~XXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~ (deposita ricorso notificato a controparte)
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 15 depositata il 25 gennaio 2011, ha respinto la domanda proposta da [REDACTED] volta ad ottenere declaratoria dell'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza 31 dicembre 2008 pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Calabro, ratificata con decreto dell'11.9.2009 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano ed infine resa esecutiva con decreto 27.3.2010 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario celebrato con [REDACTED] in Reggio Calabria il 26 dicembre 1998 per accertato difetto di discrezione di giudizio da parte dell'[REDACTED]. Ha ritenuto che siffatta incapacità, rimasta nel solo foro interno dell'[REDACTED], non fosse stata manifestata alla [REDACTED] né dalla stessa fosse conoscibile. Avverso questa decisione [REDACTED] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi non resistiti dall'intimata.

Il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla statuita esclusione della conoscibilità da parte della moglie della sua condizione d'incapacità, a suo avviso risultata invece appieno dimostrata nel giudizio ecclesiastico attraverso le stesse affermazioni della [redacted] e le deposizioni dei testi escussi. Si duole in sostanza dell'omesso esame di quelle risultanze, che tuttavia neppure riproduce, omettendo di trascriverne o quanto meno riferirne specificamente il contenuto in palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Ne discende la declaratoria d'inammissibilità del motivo.

Merita invece il rigetto il secondo motivo con il quale il ricorrente assume che la delibazione sulla conformità della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico all'ordine pubblico interno sarebbe stata condotta dalla Corte del merito in violazione del disposto dell'art. 64 della legge n. 218 del 1995 di riforma del diritto internazionale privato, che non consente d'applicare norme abrogate, facendo riferimento all'art. 8 n. 2 dell'accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 reso esecutivo con legge n. 121 del 25 marzo 1985, erroneamente interpretato nel senso che esso abbia recepito le norme del codice di procedura civile, segnatamente gli artt. 796 e 797/c.p.c. ormai

abrogati. Saggiunge che lo scrutinio di conformità della sentenza del giudice straniero, anche perciò di quello ecclesiastico, all'ordine pubblico interno, eliminato dalla legge n. 218/1995, si è ridotto piuttosto a vaglio di conformità limitato ai soli effetti che i provvedimenti dell'autorità giurisdizionale straniera sono destinati a produrre nel nostro ordinamento.

Anzitutto va osservato che la censura non scalfisce affatto il nucleo della decisione impugnata che fonda il rigetto della delibazione sull'assenza della prova della conoscenza ovvero della conoscibilità da parte della [redacted] del vizio di discrezione del consenso da parte dell'[redacted] accertato dal giudice ecclesiastico che ha pronunciato la nullità del matrimonio. Nessuno degli argomenti difensivi in cui si articola la censura investe il percorso argomentativo fondante la conclusione che ne ha tratto la Corte del merito, che pur contrasta la consolidata esegesi (Cass. n. 8857/2012) che, nel caso considerato, reputa inutile la verifica in ordine allo stato soggettivo dell'altro coniuge, non essendovi nell'ordinamento interno un principio generale di tutela dell'affidamento che contempra come elemento essenziale la riconoscibilità di tale vizio per l'altra parte. Il motivo agita la sola questione processuale sopra rappresentata, che deve dichiararsi correttamente risolta dalla Corte del merito

sulla base del dettato normativo richiamato, così come interpretato nel consolidato orientamento di questa Corte che, appieno condiviso da questo collegio, s'intende in questa sede ribadire. Ed invero "non rileva che le norme sul giudizio di delibazione, di cui agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ., siano state abrogate dall'art. 73 della legge n. 218 del 1995, poiché tale abrogazione, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, non è idonea a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense (firmato a Roma il 18 ottobre 1984 e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121), disposizioni le quali - con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici - contengono un espresso richiamo agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ., e risultano connotate, in forza del principio concordatario accolto dall'art. 7 Cost. (che implica la resistenza all'abrogazione di norme pattizie, perciò suscettibili di modifica, in difetto di accordo delle parti contraenti, solo con leggi costituzionali), da una vera e propria ultrattività" (cfr. Cass. n. 11020/2005 e n. 24990/2010). A questa ricostruzione esegetica il ricorrente non contrappone convincenti argomenti di smentita che inducano alla sua rivisitazione. L'infondatezza della censura comporta per l'effetto il

rigetto del motivo. Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato senza provvedere al governo delle spese del presente giudizio in assenza d'attività difensiva dell'intimata.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
12.2.2013

Il Consigliere est.

Il Presidente

(dott.ssa Maria Rosaria Cultrera)

(dott.ssa Maria Gabriella Luccioli)

Maria Rosaria Cultrera

Maria Gabriella Luccioli

Depositate in Cancelleria

29 MAR 2013

R. CANCELLIERE
Anna Bianchi